COMUNE DI PORTO VENERE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24 **Seduta del 6 febbraio 2013**

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA "RIQUALIFICAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE DELL'AREA DENOMINATA CAVETTA"

L'anno 2013 addì 6 del mese di febbraio alle ore 9.00 nella residenza comunale, per invito del Sindaco, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

nelle persone dei Sigg.

		Pres.	Ass.
1	NARDINI Massimo - Presidente	X	
2	PISTONE Giovanni	X	
3	FAGGIONI Paola Roberta	X	
4	MASI Lorenzo		X
5	ZITO Domenico		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto POMO.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed inizia la discussione sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché la Legge 15.05.1997, n. 127;
PRESO atto che presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000 hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; firma_____
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; firma_____

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n 0001390 del 8.02.2013

Affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 13 febbraio 2013 al 28 febbraio 2013.

La presente deliberazione:
☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000).
☐ è divenuta esecutiva il _____decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Protette;

CHE detto Programma risulta articolato in fasi di realizzazione e varie tempistiche, descritte negli elaborati di progetto e sinteticamente richiamate nel sopraccitato decreto regionale n. 10/2008, cui si fa rinvio;

PRESO ATTO dell'istanza inoltrata dalla Ditta "Venere Marmo Portoro S.r.l." al Servizio regionale Attività Estrattive – Dipartimento Sviluppo Economico in data 01.02.2011, volta all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di marmo portoro denominata "Cavetta", previa verifica dell'osservanza da parte dei soggetti competenti alle disposizioni contenute nella vigente normativa del Piano del Parco, come sopra richiamata, con specifico riferimento all'attuazione di quanto previsto nel Programma di riqualificazione;

PRESO ATTO degli elaborati redatti in adeguamento al decreto regionale n. 10/2008 e trasmessi dalla Ditta esercente, i quali contengono il resoconto delle opere eseguite al 15.03.2011, denominati E.M.A. 1 ed E.M.A. 2 (Elaborati Modalità Attuative di riferimento);

DATO ATTO dei contenuti della nota prot. n. 0005463 del 31.05.2011, inviata dal Comune di Porto Venere, in qualità di Ente gestore del Parco naturale regionale di Porto Venere, alle Strutture regionali competenti (Servizi Tutela del Paesaggio, Attività Estrattive, Parchi, Aree Protette e Biodiversità), presa visione della suddetta documentazione ed effettuato apposito sopralluogo con tecnici qualificati in ordine alle problematiche connesse alle modalità di fruizione dell'area ad agli aspetti di sicurezza e di non interferenza con l'attività estrattiva, al fine di individuare eventuali punti critici per la sicurezza dei sentieri; inoltre, nella medesima nota è stato confermato l'interesse del Parco nei confronti della disponibilità all'utilizzo di una parte dei volumi previsti per attività informativa del Parco, sorveglianza e presidio ambientale, anche in previsione della futura gestione della palestra di roccia, come indicato nell'art. 5.4.2 delle N. di A. del Piano del Parco;

DATO ATTO di quanto espresso con la successiva nota prot. n. 0006137 del 17.06.2011 del suddetto Parco, inviata alle medesime strutture regionali, con la quale è stata trasmessa apposita relazione denominata "Note sulla sicurezza della fruizione escursionistica del sentiero geominerario all'interno della Cava Cavetta (Muzzerone)", contenente puntuali indicazioni/prescrizioni da seguire rigorosamente per le finalità sopra riportate;

VISTA la nota regionale prot. n. PG/2011/105349 del 20.07.2011 del Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità, con la quale, nel prendere atto dell'avvenuto assolvimento di gran parte degli obblighi posti a carico della Ditta esercente, in osservanza della vigente normativa del Piano del Parco, sono stati richiesti alcuni ulteriori adempimenti al fine di rilasciare il parere positivo circa l'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato Programma, condizione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in parola;

VISTA la nota regionale prot. n. PG/2011/106987 del 25.07.2011 del Servizio Tutela del Paesaggio, ai fini della verifica di ottemperanza in argomento, con la quale, preso atto dei pareri pervenuti dalle Strutture regionali competenti ed a seguito di apposito sopralluogo effettuato congiuntamente al Servizio regionale Parchi, Aree Protette e Biodiversità, al fine di esaminare lo stato dei luoghi e l'esecuzione delle opere, si è ritenuto che – fatto salvo il completamento di alcune opere come richieste dal Servizio regionale Parchi ed avuto riguardo al quadro di riferimento programmatico e normativo ad oggi operante – possa ritenersi svolta l'ottemperanza alle prescrizioni espresse sotto il profilo paesaggistico con il decreto regionale n. 10/2008;

VISTA la successiva nota regionale prot. n. IN/2011/18895 del 01.08.2011 del Servizio Parchi, Aree protette e Biodiversità, con la quale si rileva che, in esito a sopralluogo effettuato in sito il 29.07.2011, si è potuto verificare che quanto previsto dal Programma in argomento è stato realizzato, nei termini meglio indicati nella nota medesima; detta nota contiene una specifica

Marmo Portoro" S.r.l., che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta di protocollo d'intesa tra Comune di Porto Venere, anche in qualità di Ente gestore del Parco Naturale Regionale, proprietari delle aree interessate e Società "Venere Marmo Portoro" S.r.l. per la riqualificazione turistico-ambientale dell'area denominata "Cavetta" da intendersi come aggiornamento del protocollo d'intesa sottoscritto in osservanza della Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta comunale, n°85 del 08/04/2008;
- di dare atto che la suddetta proposta viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione del citato protocollo, autorizzandolo ad apportare, in sede di firma, eventuali modifiche non sostanziali al contenuto dello stesso.

Indi, riscontrata l'urgenza di provvedere,
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

All. delibera Giunta comunale n. 24 del 6.02.13

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

COMUNE DI PORTO VENERE, in qualità di Gestore del PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO VENERE
PROPRIETARI DELLE AREE INTERESSATE
DITTA "VENERE MARMO PORTORO" S.R.L.

RIQUALIFICAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE DELL'AREA DENOMINATA "CAVETTA" E CONSEGUENTE APERTURA DI UN CENTRO DI PRODUZIONE SPECIALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO VENERE.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN OSSERVANZA ALLA "DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE n. 85 dell'8.4.2008".

(Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 in data 11.10.2007).

Il giorno 16 FEBBRAIO 2013 presso la sede del Comune di Porto Venere (SP), tra:

- Il Comune di Porto Venere, con sede in Porto Venere (SP), Via Garibaldi n. 9, in persona del Sindaco Massimo Nardini;
- Il Signor GRASSI Maurilio, nato a La Spezia (SP) il 19.10.1948 e residente a Torino (TO), Via Po n. 22 – C.F. GRS MRL 48R19 E463S e la Signora GRASSI Anna Caterina, nata a La Spezia (SP) il 28.07.1951 e residente a Roma (RM), Via del Vignola n. 127 – C.F. GRS NCT 51L68 E463U, in qualità di proprietari di aree ed immobili in parte interessati dall'attività di cava, precisamente censiti all'Agenzia del Territorio del Comune di Porto Venere N.C.T. fg. 8, mapp. 99, 100, 134, 140, 270, 278, 279, 280, 282;
- Il Signor CARO Fabio, nato a Carrara (MS) il 24.12.1965 e residente a Marina di Carrara (MS), Viale Monzoni 99 – C.F. CRA FBA 65T24 B832X, la Signora CARO Annella, nata a Carrara (MS) il 31.05.1939 e residente a Marina di Carrara (MS), Piazza Nazioni Unite n. 15 – C.F. CRA NLL 39E71 B832H, il Signor CARO Giovanni, nato a Carrara (MS) il 18.07.1969 e residente a Marina di Carrara (MS), Viale Monzoni 15 – C.F. CRA GNN 69L18 B832I, la Signora CARO Maria Novella, nata a Carrara (MS) il 12.12.1958 e residente a Marina di Carrara (MS), Piazza Nazioni Unite n° 15 – C.F. CRA MNV 58T52 B832T, il Signor CARO Alessandro, nato a Carrara (MS) il 30.01.1955 e residente a Marina di Carrara (MS), Piazza Nazioni Unite n. 42 – C.F. CRA LSN 55A30 B832G e la Caro e Colombi S.p.A. con sede in Carrara Avenza (MS), Via Fiorino n. 11/a – P.IVA 00052380458, quali proprietari di aree ed immobili in parte interessati dall'attività di cava, precisamente censiti all'Agenzia del Territorio del Comune di Porto Venere N.C.T. fg. 8, mapp. 96, 97, 133;
- La Ditta "Venere Marmo Portoro" S.r.l. con sede in Comune di Porto Venere (SP), loc. Le Grazie, Via Monte Muzzerone n. 17, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Signora Nicoletta Modesti, nata a Verona il 07.01.1965 e residente in Porto Venere, loc. Le Grazie, Via Corosella n. 65 – C.F. MDS NLT 65A47 L781R,

VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", art. 1, comma 3, lett. b) e c) (pubblicata sul Supp. Ord. G.U. n. 292 del 13.12.1991);

VISTA la legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 "Riordino delle Aree Protette" (pubblicata sul B.U.R.L. n. 5 del 15.03.1995, parte I – Supp. Ord.);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 287 del 09.03.2001 di autorizzazione del programma di coltivazione della cava di marmo portoro denominata "Cavetta", in Comune di Porto Venere (SP), loc. Le Grazie, Monte Muzzerone, contenente anche interventi di riqualificazione ambientale delle aree esterne;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2001 n. 30 "Istituzione del Parco naturale regionale di Porto Venere", la quale all'art. 3 dispone che la gestione del Parco sia affidata al Comune di Porto Venere (pubblicata sul B.U.R.L. n. 9 del 05.09.2001, parte I);

VISTO il Piano Urbanistico Comunale di Porto Venere, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26.02.2002 ed entrato in vigore a far data dal 24.10.2002;

VISTA la proposta di "Progetto integrativo dell'autorizzazione regionale di cui alla D.G.R. n. 287 del 09.03.2001 – Programma di riqualificazione e recupero ambientale armonizzato al Piano del Parco naturale regionale di Porto Venere" – approvata nella seduta del Consiglio d'Indirizzo del Parco naturale regionale di Porto Venere dell'11.11.2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale di Porto Venere n. 120 del 30.08.2006 con la quale veniva approvata la proposta di Protocollo d'Intesa per la riqualificazione turistico-ambientale dell'area denominata "Cavetta" e conseguente apertura di un Centro di Produzione Speciale del Parco naturale regionale di Porto Venere;

VISTI la Deliberazione del Consiglio comunale di Porto Venere n. 46 del 28.09.2006 avente ad oggetto la presa d'atto del Protocollo d'Intesa suddetto ed il medesimo Protocollo, sottoscritto il 03.10.2006;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 38 dell'11.10.2007, con la quale è stato approvato il Piano del Parco naturale regionale di Porto Venere (pubblicata sul B.U.R.L. n. 46 del 14.11.2007, parte II);

DATO ATTO che la normativa del Piano del Parco prevede l'individuazione di un'unica area di attività estrattiva quale Centro di Produzione Speciale (CPS.1);

VISTI gli artt. 14.4 e 20.6 del suddetto Piano, cui si fa integrale rinvio;

DATO ATTO che i contenuti del soprarichiamato Protocollo d'Intesa, attraverso i quali veniva concordato un programma di trasformazione dei siti di cava secondo fasi derivanti dall'armonizzazione tra le norme tecniche del Piano del Parco e le prescrizioni di cui alla citata autorizzazione regionale, venivano ritenuti ancora compatibili alla luce della sopravvenuta normativa contenuta nel Piano del Parco come sopra approvato, fatta salva la necessità di ulteriori specificazioni di dettaglio per la concreta attuazione dello stesso;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio comunale di Porto Venere n. 27 del 07.12.2007, con la quale veniva reso parere di compatibilità del progetto di recupero ambientale delle aree esterne della cava di marmo portoro denominata "Cavetta", con mandato agli uffici comunali di trasmettere

relativo progetto alla Regione Liguria, ai fini della sua approvazione, nei termini di cui alla disciplina del Piano del Parco;

VISTO il Decreto regionale n. 10 del 09.01.2008 con il quale il Servizio Tutela del Paesaggio – Dipartimento Pianificazione Territoriale accoglieva l'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. per il "Programma di riqualificazione e recupero ambientale relativo al Centro di Produzione Speciale CPS.1 – Cavetta", con le prescrizioni e nei termini di seguito specificati, fra cui veniva richiesto l'aggiornamento del Protocollo d'Intesa previsto dall'art. 14.4 C) lett. a) delle N. di A. del Piano del Parco, come sopra già sottoscritto il 03.10.2006 prima dell'approvazione del Piano medesimo, tenuto conto dei nuovi contenuti del Programma di riqualificazione dell'area;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta comunale di Porto Venere n. 85 dell'08.04.2008, con la quale è stata approvata la proposta di adeguamento al Protocollo d'Intesa, come sopra già sottoscritto il 03.10.2006, alla luce dell'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto, in osservanza alla sopra indicata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 85/2008, tra il Comune di Porto Venere, anche in qualità di gestore del Parco regionale, le proprietà delle aree interessate e la ditta esercente l'attività estrattiva, in adeguamento alla precedente Intesa, come richiesto nel provvedimento regionale n. 10/2008;

PREMESSO CHE:

il Piano del Parco di Porto Venere, Quadro normativo, sezione II, Destinazioni d'Uso e Gestione Ambientale, all'art. 14 individua i Centri Produttivi Speciali (CPS), in aree sia interne che esterne al perimetro del Parco, in cui sono esercitate importanti attività produttive appartenenti alla storia del territorio. Tali attività, per essere adeguatamente valorizzate, devono essere oggetto di specifici interventi di miglioria e mitigazione, sulla base di regole concordate con il Parco;

- il Parco stabilisce, attraverso apposite convenzioni con le imprese interessate, forme di riduzione degli impatti, modalità di controllo ed eventuale utilizzo del marchio del Parco;
- all'art. 14.4, detto Piano individua l'area denominata "Cavetta" quale CPS.1, Centro Produttivo Speciale, unica area interna al Parco dove è attiva l'estrazione di materiale litoide ed è localizzata sul crinale Monte Castellana-Monte Muzzerone. Il CPS.1 "Cavetta" corrisponde alla fascia di protezione di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) della l.r. n. 12/1995. L'art. 14.4, al punto B), stabilisce le finalità dell'istituzione del CPS.1:
  - promuovere l'attività estrattiva in forme compatibili con la conservazione ambientale e, in particolare, con gli obiettivi di conservazione della RNO.1 (Riserva naturale orientata "Castellana Sud") di cui all'art. 6.4 delle Norme di Attuazione del Piano;
  - ampliare le opportunità per la fruizione didattico-turistica del territorio;
  - migliorare le possibilità di controllo ai fini del rispetto delle norme di tutela ambientale e della realizzazione di interventi che favoriscano il ripristino delle zone dismesse;

CARO & COLOMBI SpA

- all'art. 14.4, al punto C), viene consentita l'attività estrattiva alle condizioni specificate nell'art. 20.6, tenuto altresì conto degli obiettivi di sviluppo indicati nell'art. 21.8. e sono stabilite le azioni previste:
  - predisposizione di un'intesa con l'impresa che esercita l'attività estrattiva al fine di stabilire regole per la minimizzazione degli impatti e favorire la conoscenza del valore storico-culturale dell'industria estrattiva locale;
  - promozione e realizzazione di attività di monitoraggio degli impatti dell'attività estrattiva;
  - assistenza e controllo nella predisposizione di eventuali interventi di ripristino ambientale;
  - visite didattiche guidate, programmate e concordate, limitate a zone dismesse e chiaramente in sicurezza;
  - predisposizione di programmi per la promozione dell'attività commerciale e artigianale finalizzata alla vendita di materiali e oggetti litoidi di qualità provvisti di certificazione e marchio dell'Ente Parco;

ai fini suindicati, rileva l'articolo 20 delle N. di A. del Piano (Attività per l'uso sostenibile delle risorse), in particolare l'art. 20.6 (Attività estrattiva), il quale recita:

- punto 1. L'attività estrattiva di materiale litoide è consentita esclusivamente all'interno del Centro Produttivo Speciale CPS.1 "Cavetta" fino alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cava (06.08.2011). Essa è subordinata al rispetto rigoroso di norme di mitigazione degli impatti e alla realizzazione di un programma di ripristino ambientale concordato con il Parco e approvato dalla Regione. All'esaurimento del periodo di validità delle autorizzazioni vigenti, la Regione si riserva di verificare la cessazione delle attività estrattive alla luce delle azioni di ripristino ambientale messe in atto e dei risultati delle iniziative di valorizzazione e promozione di cui al punto 4 dell'art. 14 (CPS.1: Centro Produttivo Speciale "Cavetta").
- punto 2. L'attività estrattiva dovrà essere esercitata prevalentemente con tecniche (uso di filo diamantato, argani e martinetti idraulici) che evitino la produzione di quantità eccessive di materiale di scarto. In particolare dovrà essere limitato il più possibile e solo ai casi in cui non siano possibili altre tecniche l'impiego di esplosivo.
- punto 3. L'attività estrattiva è subordinata alla riqualificazione ambientale dei ravaneti e delle altre aree degradate da attuarsi con tecniche pienamente compatibili con la conservazione ambientale ed in particolare dei valori naturali esistenti nel Parco.
- punto 4. Il mantenimento dell'attività estrattiva nel CPS.1 "Cavetta" è altresì subordinato alla realizzazione di programmi di valorizzazione culturale dell'attività stessa e delle aree utilizzate per questa.

l'art. 21 delle citate N. di A. del Piano (Attività di promozione), in particolare all'art. 21.8 (Estrazione e lavorazione del marmo portoro), così recita:

- punto 1. Il Piano del Parco riconosce l'estrazione e la lavorazione del marmo portoro come elementi caratterizzanti della realtà storico-culturale, socio-economica e paesaggistica dell'Area Protetta.
- punto 2. Al fine di tutelare l'estrazione e la lavorazione del marmo portoro condotta secondo quanto stabilito nell'art. 20 delle presenti norme, il Parco

promuove, d'intesa con i soggetti interessati, la realizzazione di programmi per far conoscere maggiormente il valore storico ed economico dell'attività estrattiva, per valorizzare i caratteri di qualità e tipicità del prodotto, per dare risalto a forme anche sperimentali di utilizzo artistico del prodotto, nonché per diffondere maggiormente il prodotto sui mercati, in particolare su quello locale.

DATO ATTO che, sulla base della normativa in premessa indicata, al fine di consentire la permanenza dell'attività estrattiva nell'area in questione, nel rispetto dei tempi ivi richiesti, si è reso necessario da parte della Ditta esercente procedere alla predisposizione di un Programma di riqualificazione e recupero ambientale relativo alla cava di marmo portoro denominata "Cavetta" (di seguito denominato Programma), inoltrato alla Regione Liguria il 13.11.2007 dalla Ditta medesima, "Venere Marmo Portoro S.r.l.", ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e delle valutazioni regionali di competenza;

CHE detto Programma è stato altresì trasmesso dal Comune di Porto Venere, come da Deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio comunale n. 27 del 07.12.2007, nella quale è stato espresso il parere di compatibilità con la disciplina contenuta nel Piano del Parco, secondo le linee concordate con la ridetta Amministrazione, Programma trasmesso ai fini dell'approvazione di cui all'art. 20.6.1 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco;

PRESO ATTO che con il decreto regionale del Servizio Tutela del Paesaggio n. 10 del 09.01.2008 – Dipartimento Pianificazione Territoriale è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'allora vigente art. 159 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i. nei confronti del Programma in parola, sulla base delle premesse ivi contenute ed acquisiti i pareri espressi per quanto di competenza dai Servizi regionali Attività Estrattive e Parchi ed Aree Protette;

CHE detto Programma risulta articolato in fasi di realizzazione e varie tempistiche, descritte negli elaborati di progetto e sinteticamente richiamate nel sopraccitato decreto regionale n. 10/2008, cui si fa rinvio;

PRESO ATTO che la valutazione regionale contenuta nel ridetto decreto n. 10/2008 ha ritenuto il progetto, nella sua struttura complessiva, adeguato ad ottenere un effettivo e graduale recupero ambientale dell'area, in ragione della previsione di congrui interventi di bonifica e di messa in sicurezza di situazioni in stato di degrado e pericolosità, nonchè strumento idoneo a fornire le condizioni per una funzione anche di tipo turistico-culturale nel senso voluto dalla normativa del Piano, anche attraverso la previsione dell'utilizzo di volumi a carattere didattico-espositivo ed il previsto recupero dei sentieri e dei punti di vista panoramici;

PRESO ATTO altresì dei contenuti delle altre prescrizioni di cui al decreto regionale n. 10/2008 ed in particolare:

- dovrà essere aggiornato il protocollo d'intesa, previsto dall'art. 14.4 C) delle Norme del Piano del Parco, già siglato peraltro in data 3 ottobre 2006 prima dell'approvazione del Piano stesso, tenuto conto dei nuovi contenuti del Programma.

  Tale protocollo dovrà inoltre essere integrato a tempo debito, una volta realizzate le opere occorrenti per la fruizione del sito, con la definizione delle modalità di fruizione dell'area e degli aspetti di sicurezza e di non interferenza con l'attività estrattiva;
- prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordate con il Servizio

regionale Tutela del Paesaggio modalità attuative, specifiche tecniche e di rappresentazione esaustiva dei materiali da utilizzarsi relativamente, in particolare, alla bonifica dei ravaneti, ai percorsi escursionistici e di visita (anche nei loro collegamenti con la rete sentieristica di accesso), alle recinzioni e protezioni, alla sistemazione delle aree belvedere, alla "ferrata", per la quale si raccomanda un raccordo non solo con il CAI come previsto nella relazione, ma anche con il Soccorso alpino e speleologico ligure che ha una base di soccorso nelle vicinanze;

- dovrà essere garantita la costante manutenzione delle opere di riqualificazione e di fruizione per l'intera durata della attività di cava, con particolare riferimento alla percorribilità dei percorsi, alle opere di protezione, al monitoraggio delle sistemazioni vegetazionali ed agli eventuali interventi di integrazione nel caso di risultati non soddisfacenti.

PRESO ATTO dell'istanza inoltrata dalla Ditta "Venere Marmo Portoro S.r.l." al Servizio regionale Attività Estrattive – Dipartimento Sviluppo Economico in data 01.02.2011, volta all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di marmo portoro denominata "Cavetta", previa verifica dell'osservanza da parte dei soggetti competenti alle disposizioni contenute nella vigente normativa del Piano del Parco, come sopra richiamata, con specifico riferimento all'attuazione di quanto previsto nel Programma di riqualificazione;

PRESO ATTO degli elaborati redatti in adeguamento al decreto regionale n. 10/2008 e trasmessi dalla Ditta esercente, i quali contengono il resoconto delle opere eseguite al 15.03.2011, denominati E.M.A. 1 ed E.M.A. 2 (Elaborati Modalità Attuative di riferimento);

DATO ATTO dei contenuti della nota prot. n. 0005463 del 31.05.2011, inviata dal Comune di Porto Venere, in qualità di Ente gestore del Parco naturale regionale di Porto Venere, alle Strutture regionali competenti (Servizi Tutela del Paesaggio, Attività Estrattive, Parchi, Aree Protette e Biodiversità), presa visione della suddetta documentazione ed effettuato apposito sopralluogo con tecnici qualificati in ordine alle problematiche connesse alle modalità di fruizione dell'area ad agli aspetti di sicurezza e di non interferenza con l'attività estrattiva, al fine di individuare eventuali punti critici per la sicurezza dei sentieri; inoltre, nella medesima nota è stato confermato l'interesse del Parco nei confronti della disponibilità all'utilizzo di una parte dei volumi previsti per attività informativa del Parco, sorveglianza e presidio ambientale, anche in previsione della futura gestione della palestra di roccia, come indicato nell'art. 5.4.2 delle N. di A. del Piano del Parco;

DATO ATTO di quanto espresso con la successiva nota prot. n. 0006137 del 17.06.2011 del suddetto Parco, inviata alle medesime strutture regionali, con la quale è stata trasmessa apposita relazione denominata "Note sulla sicurezza della fruizione escursionistica del sentiero geominerario all'interno della Cava Cavetta (Muzzerone)", contenente puntuali indicazioni/prescrizioni da seguire rigorosamente per le finalità sopra riportate;

VISTA la nota regionale prot. n. PG/2011/105349 del 20.07.2011 del Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità, con la quale, nel prendere atto dell'avvenuto assolvimento di gran parte degli obblighi posti a carico della Ditta esercente, in osservanza della vigente normativa del Piano del Parco, sono stati richiesti alcuni ulteriori adempimenti al fine di rilasciare il parere positivo circa l'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato Programma, condizione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in parola;

VISTA la nota regionale prot. n. PG/2011/106987 del 25.07.2011 del Servizio Tutela del Paesaggio, ai fini della verifica di ottemperanza in argomento, con la quale, preso atto dei

pareri pervenuti dalle Strutture regionali competenti ed a seguito di apposito sopralluogo effettuato congiuntamente al Servizio regionale Parchi, Aree Protette e Biodiversità, al fine di esaminare lo stato dei luoghi e l'esecuzione delle opere, si è ritenuto che – fatto salvo il completamento di alcune opere come richieste dal Servizio regionale Parchi ed avuto riguardo al quadro di riferimento programmatico e normativo ad oggi operante – possa ritenersi svolta l'ottemperanza alle prescrizioni espresse sotto il profilo paesaggistico con il decreto regionale n. 10/2008;

VISTA la successiva nota regionale prot. n. IN/2011/18895 del 01.08.2011 del Servizio Parchi, Aree protette e Biodiversità, con la quale si rileva che, in esito a sopralluogo effettuato in sito il 29.07.2011, si è potuto verificare che quanto previsto dal Programma in argomento è stato realizzato, nei termini meglio indicati nella nota medesima; detta nota contiene una specifica prescrizione che recita: "l'autorizzazione di cava deve contenere una specifica prescrizione che sancisca l'obbligo di dare avvio al programma di visita, sulla base dei necessari accordi con il Comune, entro il termine di un anno dall'autorizzazione stessa, pena la sua revoca"; sulla base di tale parere ed in ottemperanza della citata prescrizione, il Servizio regionale Parchi ha ritenuto che possa essere sciolta la riserva di cui all'art. 20.6 delle N. di A. del Piano del Parco;

DATO ATTO che, in considerazione dello stato degli atti nonché dell'evoluzione normativa da ultimo intervenuta in materia di attività estrattive, in ottemperanza a quanto prescritto con il decreto regionale n. 10/2008, si rende necessario procedere ad un aggiornamento del suddetto Protocollo d'Intesa, come sopra sottoscritto in osservanza alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 85/2008, con particolare riferimento alle modalità di fruizione ed alla definizione degli aspetti di sicurezza, di manutenzione e di non interferenza con l'attività estrattiva, nonché alla determinazione delle necessità di spazi da destinare alla fruizione pubblica nell'area connessa all'attuazione del Programma;

CHE, attraverso tali puntuali definizioni, potrà darsi corso alla effettuazione delle visite guidate secondo programmi di fruizione, in piena sicurezza con apposite misure regolamentari per definire l'accesso all'area, dando pertanto compimento alla normativa del Piano del Parco, condizione necessaria affinché l'attività estrattiva possa proseguire, come peraltro specificato dal Servizio regionale Parchi, Aree Protette e Biodiversità;

CHE si rende, altresì, necessario, allo scopo di perseguire i citati obiettivi di fruizione dell'area in piena sicurezza, procedere alla demolizione del manufatto, posto a quota media mt. 267, adibito a deposito della Ditta esercente e strettamente funzionale all'attività stessa, il quale versa in pessimo stato di conservazione, costituendo inoltre elemento incongruo nel contesto paesaggistico dei luoghi;

CHE la Ditta esercente l'attività di cava dovrà quindi presentare idonea progettazione, da approvarsi tramite S.U.A.P., per la realizzazione di manufatti destinati a contenere gli impianti funzionalmente necessari all'esercizio dell'attività, costituiti da strutture prefabbricate o comunque da elementi non infissi stabilmente al suolo e destinati a permanere per l'intera durata dell'attività di cava, stabilita nella relativa autorizzazione regionale, con obbligo di loro rimozione a seguito della cessazione dell'attività medesima;

DATO ATTO altresì che, anche sulla base di quanto indicato nelle suddette note regionali, si renderà necessario procedere in tempi successivi alla definizione di volumi e/o superfici sia ai fini dell'utilizzo del Parco nonché dell'attività didattico-culturale e di presidio per la futura gestione della palestra di roccia, sia a compensazione delle volumetrie a quota media mt. 267, da demolirsi ai fini di cui sopra;

CHE le proprietà delle aree interessate, rappresentate dai Signori Grassi Maurilio, Grassi Anna Caterina, Caro Fabio, Caro Annella, Caro Giovanni, Caro Maria Novella, Caro

Alessandro, dalla Caro & Colombi S.p.A., visti i contenuti della normativa del Piano del Parco, si dichiarano, ognuno per parte propria, in linea generale e salvo le precisazioni contenute nel presente atto, consenzienti affinché si pervenga al conseguimento degli obiettivi individuati dal Piano medesimo in ordine alla riqualificazione, alla valorizzazione ed alla fruizione del sito;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
i soggetti firmatari APPROVANO il seguente Articolato d'Intesa

Articolo 1

Protocollo d'Intesa

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente Intesa.

Articolo 2

Attuazione del Programma di riqualificazione e recupero ambientale dell'area

La Ditta esercente, "Venere Marmo Portoro S.r.l.", attraverso la sottoscrizione della presente Intesa, sulla base delle premesse e considerazioni sopra indicate, intende essere ammessa al regime di permanenza dell'attività estrattiva, in osservanza alle disposizioni di cui al Piano del Parco, nonché ai contenuti ed alle modalità previste dal Programma di riqualificazione e recupero ambientale dell'area, come sopra approvato e valutato dalle Autorità competenti.

Articolo 3

Finalità dell'Intesa

La presente Intesa è volta a definire puntuali impegni ed adempimenti a carico delle parti firmatarie per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi individuati dal Piano del Parco in ordine alla riqualificazione, alla valorizzazione ed alla fruizione del sito.

In particolare, la Ditta esercente si impegna:

- alla definizione delle modalità di fruizione pubblica dell'area attraverso un programma di visite guidate e concordate, limitate a zone dismesse e poste in sicurezza, sulla base dei necessari accordi con il Parco;
- a dare avvio al suddetto programma di visita entro il termine di un anno dall'autorizzazione ai fini dell'attività estrattiva, pena la sua revoca nei termini indicati dalla normativa di settore;
- alla piena osservanza di quanto richiesto dal Parco nonché dalle Strutture regionali competenti in ordine agli aspetti di sicurezza della pubblica fruizione e di non interferenza con l'attività estrattiva;
- alla piena osservanza delle prescrizioni e/o indicazioni imposte dalla competente Struttura regionale Attività Estrattive in ordine alle modalità di coltivazione idonee e compatibili con il sito di intervento, ai fini della conservazione ambientale e dei valori naturali ivi presenti;
- alla costante manutenzione delle opere di riqualificazione e di fruizione per l'intera durata della attività di cava, con particolare riferimento alla percorribilità dei percorsi, alle opere di protezione, al

monitoraggio delle sistemazioni vegetazionali ed agli eventuali interventi di integrazione nel caso di risultati non soddisfacenti;

- alla promozione delle attività commerciali ed artigianali finalizzate alla vendita di materiali ed oggetti litoidi di qualità, provvisti di certificazione e di marchio del Parco, così come previsto dalle Norme di Attuazione del Piano del Parco, all'articolo 14.4 punto C);
- alla promozione, d'intesa con il Parco, di programmi tesi a far conoscere il valore storico ed economico dell'attività estrattiva, al fine di valorizzarne al massimo i caratteri di qualità e di tipicità del prodotto, di dare risalto a forme anche sperimentali di utilizzo artistico del prodotto, di diffondere maggiormente il prodotto sui mercati, con particolare riguardo a quello locale, secondo le finalità individuate nel dettaglio dall'art. 21.8 delle N. di A. del Piano;
- alla presentazione, presso il competente Sportello Unico Attività Produttive, di idonea progettazione per la realizzazione di manufatti destinati a contenere gli impianti funzionalmente necessari all'esercizio dell'attività, costituiti da strutture prefabbricate o comunque da elementi non infissi stabilmente al suolo e destinati a permanere per l'intera durata dell'attività di cava, stabilita nella relativa autorizzazione regionale, con obbligo di loro rimozione a seguito della cessazione dell'attività medesima.

In particolare, il Comune, attraverso il Parco, si impegna:

- ad individuare modalità procedurali necessarie per addivenire alla realizzazione di volumi e/o superfici sia ai fini dell'utilizzo del Parco nonché dell'attività didattico-culturale e di presidio per la futura gestione della palestra di roccia, sia a compensazione delle volumetrie da demolirsi a quota media mt. 267, di cui in premessa, concordemente con le altre parti che sottoscrivono il presente atto;
- a definire con la Ditta esercente il programma di visite guidate e concordate ai fini della fruizione pubblica dell'area, limitatamente alle zone dismesse e poste in sicurezza, senza interferenza alcuna con le lavorazioni in atto, con apposite misure regolamentari per l'accesso dei visitatori;
- a collaborare fattivamente con la Ditta esercente nella definizione di programmi di promozione tesi a far conoscere il valore storico ed economico dell'attività estrattiva, al fine di valorizzarne al massimo i caratteri di qualità e di tipicità del prodotto, di dare risalto a forme anche sperimentali di utilizzo artistico del prodotto, di diffondere maggiormente il prodotto sui mercati, con particolare riguardo a quello locale, secondo le finalità individuate nel dettaglio dall'art. 21.8 delle N. di A. del Piano;
- alla effettuazione di costante azione di monitoraggio del sito a fruizione pubblica oggetto di riqualificazione per l'intera durata della attività di cava, con particolare riferimento alla percorribilità dei percorsi, alle opere di protezione, al monitoraggio delle sistemazioni vegetazionali ed agli eventuali interventi di integrazione nel caso di

risultati non soddisfacenti, così come prescritto dal decreto regionale n. 10/2008, al fine di consentire la effettiva applicazione della normativa del Piano;

- alla definizione di un puntuale programma di verifiche periodiche in loco ai fini di cui al punto precedente, alla luce della innovata disciplina dell'attività estrattiva, da ultimo approvata con legge regionale 5 aprile 2012 n. 12 "Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva", con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 10 circa la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava. La normativa in questione stabilisce che l'autorizzazione di cui all'art.8 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva) è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi. Ciò rende necessario quindi un costante monitoraggio nel tempo in ordine alle azioni ed agli impegni a carico della Ditta esercente sulla gestione del Programma di riqualificazione, posto che le disposizioni secondo cui il Piano del Parco consentiva a determinate condizioni la prosecuzione dell'attività del complesso estrattivo "Cavetta" in area parco avevano quale presupposto la durata decennale del programma di coltivazione;
- alla eventuale attivazione di iniziative che prevedano l'intervento di Istituti Universitari aventi l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'opera di riqualificazione e recupero dell'intero insediamento ai fini divulgativi e di studio.

Articolo 4

Azioni di garanzia

Al fine di garantire l'osservanza e la completa esecuzione dei contenuti della presente Intesa sono previste le seguenti azioni:

- qualora – previa formale diffida – la Ditta esercente non rispettasse gli obblighi previsti nella presente Intesa il Comune di Porto Venere procederà alla attivazione di iniziative che portino a sanzionare economicamente le inadempienze verificate, sentita la Regione Liguria, attraverso le competenti Strutture, sulla base di parametri previsti e valutati con specifico provvedimento da redigersi dagli Uffici comunali e conformi alla normativa vigente,
- quanto sopra potrà determinare formale richiesta alla Regione Liguria di sospensione e/o revoca delle autorizzazioni, nei termini indicati all'articolo 15 della citata legge regionale n. 12/2012;
- tali atti dovranno essere portati a conoscenza anche delle proprietà delle aree interessate, secondo le procedure previste dalla vigente L. n. 241/1990 e s.m. e i.;
- qualora la Ditta esercente – per motivate ed oggettive difficoltà di natura tecnica o finanziaria – non abbia la possibilità di condurre l'attività estrattiva e quanto oggetto della presente Intesa, la stessa avrà la facoltà di recedere dal presente atto e da eventuali altri successivi, non in danno ma con l'obbligo di provvedere alla definitiva sistemazione delle aree di cava così come da programma di coltivazione autorizzato

ed allo sgombero di ogni e qualsiasi materiale presente in sito, fatto salvo quanto previsto dal contratto di locazione tra proprietà e Ditta; l'eventuale cessazione dell'attività estrattiva dovrà essere gestita secondo le vigenti normative nella specifica materia, con i necessari controlli del Comune di Porto Venere e della Regione Liguria;

- nell'eventualità che si pervenga – per qualunque ragione – alla cessazione dell'attività estrattiva vengono automaticamente meno tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla presente Intesa e atti conseguenti, fatta salva diversa pattuizione con gli Enti interessati;
- tutti gli immobili attuali e futuri siti nell'area interessata dagli interventi previsti nel Programma, salva diversa pattuizione, accedono al suolo, indipendentemente dalle vicende del protocollo e del rapporto locativo tra proprietà e Ditta esercente. Detti immobili, a cessazione dei rapporti con l'azienda, verranno resi alla proprietà in condizioni di normale uso, salvo la possibilità – attraverso ulteriori intese con il Comune – di mantenere comunque un uso pubblico compatibile con la destinazione della zona con correlato eventuale indennizzo;
- la proprietà non è tenuta ad alcun onere, obbligo o risarcimento per eventuali inadempienze degli altri soggetti sottoscrittori la presente Intesa e atti conseguenti, salvo che la stessa – unilateralmente e senza motivazioni – risolvesse il presente atto;
- qualora il rapporto tra proprietà e Ditta esercente venisse meno, è comunque fatto obbligo alla proprietà di inserire nei successivi atti convenzionali gli oneri e gli obblighi derivanti dalla presente Intesa.

Firme GIOVANNI CARO
ANNELLA CARO
FABIO CARO

MAURILIO GRASSI

ANCHE IN NOME E PER CONTO
di ANNA CATERINA GRASSI

CARO & COLOMBI S.p.A.
Il Presidente
Barbieri Antonino

VENERE MARMO PORTORO Srl

AMMINISTRATORE UNICO e

LEGALE RAPPRESENTANTE

NICOLETTA MODESTI

IL SINDACO

IL SINDACO
Massimo NARDINI

(anche in nome e per conto di
ANNA CATERINA GRASSI,
in forza Rogito PANVINI ROSATI
di ROMA del 15/3/1982
rep. n. 7021, Rog. 2796)

ALESSANDRO CARO

VENERE MARMO PORTORO S.r.l.
Via Monte Muzzerone, 17
19022 Le Grazie (SP)
Fax 0187 777781 - P. IVA 01064120114
e-mail: veneremarmoportoro@live.it

MARIANGELA CARO